



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

PROCEDURE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI 4 (quattro) PROFESSORI ORDINARI

IL RETTORE

D.R. n. 449

AREA RISORSE UMANE

Ufficio Concorsi

- Visto il D.P.R. 10/1/1957, n.3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.P.R. 11/7/1980, n. 382, concernente il riordino della docenza universitaria ;
- Vista la Legge 9/5/1989, n.168, recante l'istituzione del M.U.R.S.T.;
- Vista la Legge 7/8/1990, n.241, recante norme in materia di procedimenti amministrativi;
- Vista la Legge 10/4/1991, n.125, relativa alle pari opportunità tra uomo e donna nel lavoro;
- Vista la Legge 14/5/1993, n.138, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Vista la Legge 24/12/1993, n.537, recante norme in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;
- Visto il D.L. 21/4/1995, n.120 convertito in Legge 21/6/1995, n.236, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle Università;
- Vista la Legge 27/12/1997, n.449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
- Vista la Legge 3/7/1998, n.210, recante norme per il reclutamento dei Ricercatori e dei Professori universitari di ruolo;
- Visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Visto il D.L.vo 30/3/2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Visto il D.Lgs. 30/6/2003, n.196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- Visti i DD.MM. del 23/12/1999 e del 26/6/2000 concernenti la rideterminazione dei Settori scientifico disciplinari degli insegnamenti universitari;
- Visto il D.P.R. 23/3/2000, n.117, con il quale è stato emanato il Regolamento recante modifiche al D.P.R. 19/10/1998, n.390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei Professori universitari di ruolo e dei Ricercatori, a norma dell'art.1 della Legge 3 luglio 1998, n.210;
- Visto in particolare l'art.2 - comma 7 - del citato D.P.R. 117/2000, il quale prevede che nelle procedure concernenti posti di Professore Ordinario o Associato, il bando può indicare la tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto ai soli fini della chiamata di uno degli idonei da parte della Facoltà che ha proposto il bando stesso;
- Visti i pareri del 27/5/1999, del 24/5/2000 e del 14/6/2000 della Commissione Tecnico Consultiva, nominata dal Ministero con D.M. del 16/4/1999;
- Viste le delibere della Facoltà di Economia "Richard M. Goodwin" del 4/3/2005 e della Facoltà di Giurisprudenza del 1/3/2005;
- Vista la delibera della Facoltà di Giurisprudenza del 1/3/2005, con la quale è stata chiesta, tra l'altro, l'emissione di un bando per il reclutamento di n.1 posto di Professore Ordinario del settore IUS/12 - Diritto tributario, indicando a tal fine che parte della quota di budget necessaria alla copertura economica relativa al summenzionato ruolo è da intendersi sui fondi delle convenzioni



tra l'Università degli Studi di Siena ed enti privati che mettono a disposizione fondi esterni aggiuntivi all'FFO;

- Tenuto conto che l'assunzione di tale impegno da parte della Facoltà è avvenuta nel rispetto di quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta dell'8/4/2002 in ordine ai posti autofinanziati;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 7/3/2005;
- Vista la legge 30/12/2004, n.311, ed in particolare l'art.1, comma 105, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2005 le Università adottino programmi per il fabbisogno di personale che debbono essere valutati dal MIUR ai fini della coerenza con le risorse stanziare nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90% ai sensi della normativa vigente;
- Vista la programmazione triennale di questa Università, presentata per via telematica il 31/3/2005;
- Vista la nota ministeriale del 4/4/2005, con cui veniva comunicata la compatibilità della programmazione con il limite fissato dalle norme e pertanto la valutazione positiva da parte del Ministero stesso;
- Nel rispetto dei limiti di impegno in termini di punti "ordinario equivalente" previsti dalla programmazione presentata;

D E C R E T A

ART.1 – OGGETTO DEL BANDO

Sono indette le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di 4 (quattro) Professori Ordinari presso questo Ateneo, per le Facoltà ed i Settori scientifico disciplinari sotto indicati:

ART.2

Facoltà di ECONOMIA "Richard M. Goodwin"

Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 – Economia politica

Il candidato deve possedere elevate competenze negli aspetti teorici e/o applicati della materia. Saranno particolarmente valutate le attività di ricerca svolte presso Università ed istituzioni estere.

È altresì richiesto lo svolgimento di attività didattica a livello di corsi di Laurea e di corsi post-laurea.

È richiesta la documentazione completa della produzione scientifica nell'ambito del curriculum. Ciascun candidato dovrà poi scegliere un numero massimo di otto pubblicazioni da presentare alla Commissione.

ART.3

Facoltà di GIURISPRUDENZA

Settore scientifico-disciplinare IUS/12 – Diritto tributario

In ordine alla tipologia di impegno scientifico e didattico, si dovrà tener conto che la ricerca e l'insegnamento nel settore disciplinare del diritto tributario interessano l'accresciuta e specifica rilevanza degli istituti deflattivi del contenzioso tributario, l'evoluzione di quest'ultimo e degli strumenti tesi a conferire certezza nei rapporti fra il Fisco ed i contribuenti.

ART.4

Facoltà di GIURISPRUDENZA

Settore scientifico-disciplinare IUS/17 – Diritto penale

In ordine alla tipologia di impegno scientifico e didattico si dovrà tener conto che la ricerca e l'insegnamento nel settore disciplinare del diritto penale richiedono tanto un orientamento verso la teoria generale, quanto attenzione alla dimensione giurisprudenziale. L'attività scientifica dei candidati, così come la loro capacità didattica, dovrà essere valutata con riferimento agli istituti di parte generale, alla parte speciale ed alla legislazione speciale, anche nella prospettiva storica e della riforma, ed anche con riguardo ai settori maggiormente interessati dalla modernizzazione degli strumenti sanzionatori non soltanto pertinenti al diritto penale in senso stretto. La valutazione potrà altresì tener conto della sensibilità scientifica per la dimensione comparatistica, con particolare riferimento ai settori emergenti del diritto penale.



ART.5

Facoltà di GIURISPRUDENZA

Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 – Economia politica

In ordine alla tipologia di impegno scientifico si richiedono provate competenze teoriche e applicate. Il candidato deve inoltre mostrare una capacità di ricostruzione storica delle teorie economiche, anche in relazione al contesto culturale in cui sono state formulate.

L'impegno didattico richiesto prevede che l'idoneo chiamato faccia fronte alle esigenze dei corsi di laurea della Facoltà di Giurisprudenza con riferimento agli elementi di base della microeconomia, della macroeconomia e all'analisi economica del diritto.

E' richiesta la documentazione completa della produzione scientifica nell'ambito del curriculum. Ciascun candidato dovrà scegliere un numero massimo di 10 pubblicazioni da presentare alla commissione.

ART.6 – REQUISITI

Per l'ammissione alla procedura di valutazione comparativa di cui al presente bando, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
- di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; tale requisito è richiesto soltanto ai cittadini italiani;
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art.127 – 1° comma – lettera d) – del T.U. 10.1.1957 n.3;
- di possedere l'idoneità fisica all'impiego.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla valutazione con decreto motivato del Rettore.

Ai sensi dell'art.2 – comma 9 – del D.P.R. 117/2000 è fatto divieto ai Professori Ordinari, appartenenti al Settore scientifico disciplinare indicato nel precedente articolo, di partecipare, in qualità di candidati, alla relativa procedura di valutazione comparativa.

Ogni candidato può presentare alle Università complessivamente un numero di massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Si evidenzia che la domanda di partecipazione ad una procedura di valutazione comparativa è computata nel numero delle cinque domande, anche qualora sia intervenuta successiva rinuncia dopo il termine di scadenza previsto dal bando per la presentazione delle domande. Da tale computo è invece esclusa la domanda per la quale sia intervenuta rinuncia entro il predetto termine.

La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella di scadenza dei termini del relativo bando.

ART.7 – DOMANDE DI AMMISSIONE

La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al **Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Siena – Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena** e può essere presentata direttamente, spedita per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o inviata per via telematica (fax o posta elettronica), entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per le domande spedite per posta fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Nel caso di invio tramite posta o via telematica (fax: 0577/232227 o posta elettronica: concorsi@unisi.it) l'Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi o da cause tecniche che rendessero impossibile la trasmissione. Al fine di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza della propria domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente



all'Ufficio Concorsi di questo Ateneo (tel.0577/232266 – 232228). Si evidenzia che alle domande inviate per via telematica deve essere allegata, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Nella domanda di ammissione, redatta secondo il fac-simile allegato (allegato A), il candidato, pena l'esclusione dalla procedura di valutazione comparativa, dovrà indicare:

- 1) il cognome, il nome e il codice fiscale che costituirà il codice di identificazione personale del candidato;
- 2) la data ed il luogo di nascita;
- 3) la cittadinanza posseduta;
- 4) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione, per i cittadini italiani, o la dichiarazione del godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, per i cittadini stranieri;
- 5) di non aver mai riportato condanne penali;
- 6) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
- 7) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- 8) l'indirizzo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative alla procedura di valutazione comparativa e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni;
- 9) di non ricoprire attualmente un ruolo di Professore Ordinario dello stesso Settore scientifico disciplinare per il quale intende essere ammesso alla procedura di valutazione;
- 10) con riferimento a procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di Professori presso Università italiane, i cui bandi prevedevano termini di scadenza cadenti nell'anno solare 2004, di non aver presentato, compresa la presente, un numero complessivo di domande di partecipazione superiore a cinque.

Per i cittadini stranieri che non indicassero il codice fiscale, esso sarà determinato a cura dell'Università.

I cittadini portatori di handicap, ai sensi della Legge 5/2/1992 n.104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario ed alla eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove di esame della presente valutazione comparativa.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) curriculum sottoscritto della propria attività scientifica e didattica con l'esplicita indicazione che tutto quanto in esso dichiarato corrisponde a verità ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000;
- b) documenti e titoli ritenuti utili ai fini della presente procedura di valutazione comparativa e relativo elenco sottoscritto;
- c) pubblicazioni scientifiche, nei limiti eventualmente previsti nei precedenti articoli, e relativo elenco sottoscritto;
- d) eventuale elenco completo delle pubblicazioni;
- e) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità.

Ai sensi dell'art. 2 – comma 6 – del D.P.R. 117/2000 l'inosservanza dell'eventuale limite delle pubblicazioni scientifiche da presentare comporta l'esclusione del candidato dalla valutazione.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione; per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art.1 del D.L.L. 31/8/1945 n.660, di seguito riportato: "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica".

Le pubblicazioni redatte in collaborazione con membri della Commissione Giudicatrice o con terzi, saranno sottoposte a valutazione solo nei casi in cui sia stata accertata la possibilità da parte della Commissione di enucleare l'apporto del candidato sulla base di criteri predeterminati.



Per i documenti, i titoli e le pubblicazioni scientifiche di cui al punto c), non presentati in originale o in copia autenticata, il candidato deve presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, da cui risulti che è a conoscenza del fatto che gli stessi sono conformi agli originali. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto; se inviata per posta o per via telematica deve essere allegata, ai sensi del citato D.P.R. 445/2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori dei suddetti casi i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante (allegato B).

Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese, tedesca, spagnola. I testi tradotti devono essere presentati in copia dattiloscritta, dichiarata conforme all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Ai documenti e titoli redatti in lingua straniera (diversa dalla francese, inglese, tedesca, spagnola) deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Non è consentito il riferimento a documenti, titoli o pubblicazioni presentati presso questa Amministrazione allegati ad altre domande di partecipazione a concorsi.

ART.8 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

Per la procedura di valutazione comparativa di cui al presente bando, sarà nominata una Commissione Giudicatrice composta di cinque Professori Ordinari, di cui uno designato dalla Facoltà che ha richiesto il bando e quattro eletti tra i Professori Ordinari non appartenenti a questo Ateneo. Il membro designato dalla Facoltà deve essere scelto fra i Professori Ordinari prima dello svolgimento delle elezioni per la nomina degli altri. Tutti i membri della Commissione devono afferire al settore scientifico disciplinare oggetto del bando, ovvero, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art.3 - comma 3 - del D.P.R.117/2000, a settori affini preventivamente determinati con decreto del Ministro su proposta del Consiglio Universitario Nazionale.

La Commissione Giudicatrice è nominata con decreto del Rettore che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.

E' in ogni caso fatto divieto ai Professori eletti o designati nelle Commissioni Giudicatrici di far parte di altre Commissioni, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina, per lo stesso settore scientifico disciplinare e la stessa tipologia di valutazione comparativa. Si evidenzia che tale divieto, secondo il parere espresso dalla C.T.C. del 24/5/2000, va riferito al singolo componente ed opera a decorrere dal relativo decreto di nomina a Commissario.

La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della Commissione Giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore. Le rinunce e le dimissioni accolte determinano l'esclusione dall'elettorato passivo per la seconda fase delle votazioni di cui al comma 9 – art.3 del citato D.P.R. n.117/2000.

In ogni caso in cui sia necessario sostituire un membro eletto nella Commissione Giudicatrice subentrano i Professori che abbiano riportato il maggior numero di voti. La sostituzione dei componenti designati avviene con le modalità di cui al comma 3 – art. 3 del citato D.P.R. n.117/2000.



Le procedure di valutazione comparativa devono concludersi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina della Commissione Giudicatrice. Nel caso in cui i lavori della Commissione dovessero interrompersi a causa della successiva defezione di uno o più membri, tale termine si intende sospeso fino al reintegro dei componenti venuti a mancare; analogamente si intendono sospesi i lavori ed il loro termine, nel caso di procedure di riconsiliazione, di cui al successivo art. 14, fino alla definizione delle stesse.

Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

ART. 9 – RICUSAZIONE DELLA COMMISSIONE

Eventuali istanze di riconsiliazione di uno o più componenti della Commissione Giudicatrice, da parte dei candidati, devono essere presentate al Rettore nel termine previsto dall'art.9 del D.L. 21/4/1995, n.120, convertito in legge 21/6/1995, n.236. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di riconsiliazione dei Commissari.

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina della Commissione, non incidono sulla qualità di componente della Commissione Giudicatrice.

ART. 10 – VALUTAZIONE TITOLI E PROVE DI ESAME

La procedura di valutazione comparativa è per titoli ed esami.

Prima di procedere alla valutazione comparativa la Commissione Giudicatrice predetermina i criteri di massima e le procedure della valutazione stessa: in particolare la Commissione può predeterminare una soglia minima di qualificazione scientifica delle pubblicazioni al di sotto delle quali i candidati non sono ammessi alla prosecuzione della procedura. I criteri saranno resi pubblici tramite affissione agli albi dell'Ufficio Concorsi e della Facoltà interessata, almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione.

Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche la Commissione terrà in considerazione i seguenti criteri, facendo ricorso ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale:

- a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato, nei lavori in collaborazione;
- c) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare per il quale è stata bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendono;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico Settore scientifico disciplinare.

Costituiscono in ogni caso titoli da valutare specificatamente:

- a) l'attività didattica svolta anche all'estero;
- b) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di Ricerca, italiani e stranieri;
- c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- d) i titoli di Dottore di Ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate all'attività di ricerca;
- e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27/7/1999, n. 297;



- f) l'attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo teorico-addestrativo, relativamente ai Settori scientifico disciplinari in cui siano state richieste tali specifiche competenze;
- g) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
- h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

Per i candidati che non rivestono la qualifica di Professore Associato la procedura di valutazione comparativa prevede che essi, al termine delle valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, sostengano una prova didattica, che concorre alla valutazione complessiva, su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo; a tal fine ciascun candidato estrae a sorte 3 fra i 5 temi proposti dalla Commissione scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione. Essi saranno convocati tramite telegramma, da inviarsi almeno quindici giorni prima della data prevista per l'estrazione del tema oggetto della prova didattica. Tale data sarà pubblicata anche sul sito internet dell'Università (http://www.unisi.it/ammin/uff_pers/concorsi/valcomp/index.htm).

L'eventuale prova didattica è pubblica.

Per sostenere la prova i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove d'esame saranno considerati rinunciari alla selezione, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore.

Di ogni adunanza la Commissione dovrà redigere, volta per volta, apposito verbale, firmato, in ogni pagina, da tutti i componenti, che dovrà contenere indicazioni precise di tutti gli atti compiuti, delle discussioni avvenute e delle conclusioni cui la Commissione è pervenuta durante il corso dell'adunanza. Ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato. La Commissione dovrà inoltre redigere una relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. A tale relazione dovranno essere allegati i suddetti giudizi.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore.

ART. 11 – GRADUATORIE E NOMINA

Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione, assunta con la maggioranza dei componenti, dichiara inequivocabilmente i nominativi di non più di due idonei.

Gli atti delle procedure di valutazione comparativa, che sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, contenenti i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti, sono consegnati dal Presidente della Commissione al Responsabile del procedimento entro dieci giorni dall'ultima riunione della Commissione.

Il Rettore con proprio decreto, accerta, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali da parte della Commissione, la regolarità degli atti, dichiara i nominativi degli idonei e ne dà comunicazione ai candidati. Successivamente trasmette gli atti della procedura di valutazione comparativa ai competenti organi accademici per i successivi adempimenti ed al Ministero che tiene aggiornato e rende accessibile anche per via telematica l'elenco dei candidati risultati idonei. Nel caso in cui riscontri irregolarità rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine.

Entro 60 giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità formale degli atti il consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando, sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche, con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero decide di non procedere alla chiamata di nessuno di loro. La deliberazione assunta è resa pubblica, anche per via telematica.

Decorso il predetto termine di sessanta giorni, qualora la Facoltà abbia deliberato di non procedere alla chiamata, e tuttavia permangano le sue esigenze didattiche e scientifiche, può richiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto già bandito, ovvero può chiamare candidati risultati idonei in altre valutazioni comparative per il medesimo settore scientifico disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 5 - comma 8 del D.R.R. 117/2000.

Ai sensi dell'art.1 - comma 6 - della Legge 210/1998, modificato dall'art.6 - comma 1 - della Legge n.370/99, e tenuto conto degli ordinamenti interni dell'Ateneo, la nomina del candidato prescelto dal Consiglio di Facoltà è disposta con decreto rettorale e decorre, di norma, dal 1° novembre successivo all'approvazione



degli atti, ovvero da una data anteriore in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico, previa delibera del Consiglio della Facoltà interessata.

Qualora la Facoltà lasci decorrere il termine di sessanta giorni senza assumere nessuna delle deliberazioni ivi previste, non può richiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per posti della medesima categoria e del medesimo settore scientifico-disciplinare, né può proporre la nomina di candidati risultati idonei in valutazioni comparative per la medesima categoria e per il medesimo settore scientifico-disciplinare se non dopo che siano trascorsi due anni dalla scadenza del predetto termine.

I candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa di cui al presente bando, i quali non siano stati proposti per la nomina in ruolo dalla Facoltà che ha richiesto il bando entro il predetto termine di sessanta giorni, possono essere nominati in ruolo a seguito di chiamata da parte di altra Facoltà della stessa o di altra Università, entro un triennio decorrente dalla data di accertamento della regolarità degli atti.

L'idoneo di una procedura di valutazione comparativa che, proposto per la nomina ai sensi del citato comma 4 del D.P.R. 117/2000, vi rinunci, perde il titolo alla chiamata di cui all'art.5 - comma 8 - del predetto D.P.R..

ART. 12 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

La relazione di cui al precedente articolo, con annessi i giudizi individuali e collegiali, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e sarà inoltre resa pubblica per via telematica sul sito Internet dell'Università

(http://www.unisi.it/ammin/uff_pers/concorsi/valcomp/index.htm).

Il decreto di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet dell'Università all'indirizzo di cui sopra.

ART. 13 - DOCUMENTI DI RITO PER LA NOMINA

Al fine dell'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, gli idonei che saranno chiamati dalla Facoltà che ha richiesto il bando, saranno sottoposti a visita medica da parte del Medico competente dell'Ateneo, a seguito della quale sarà rilasciato relativo certificato da cui risulti tale idoneità. Ai soggetti in situazione di handicap, ai sensi della Legge 104/92, saranno applicate le disposizioni di cui all'art.22 della legge stessa.

Entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui sono stati chiamati a prendere servizio, gli stessi dovranno presentare o far pervenire all'Università una dichiarazione sostitutiva riguardante:

- luogo e data di nascita;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti politici;
- posizione agli effetti degli obblighi di leva;
- assenza di precedenti penali.

Qualora rivestano la qualifica di dipendente statale di ruolo, gli stessi sono tenuti esclusivamente a sottoporsi alla visita medica di cui sopra ed a presentare un attestato dell'Amministrazione di appartenenza, da cui risulti che si trovano in attività di servizio, con l'indicazione della retribuzione goduta alla data dell'attestato stesso.

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.10 - comma 1 - della Legge 31/12/1996 n.675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università di Siena per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.



Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dal concorso.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art.13 della citata Legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.

ART. 15 – RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I candidati possono richiedere, entro tre mesi dal termine di espletamento della procedura di valutazione comparativa, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata a questa Università.

Trascorso tale termine, questo Ateneo non è più responsabile della conservazione e restituzione della predetta documentazione.

La restituzione sarà effettuata allo scadere dei termini per eventuali ricorsi e salvo eventuale contenzioso in atto.

ART. 16 – NORME FINALI

Per le finalità previste dall'art.2 - comma 11 - del D.P.R. 23/3/2000, il Responsabile dei procedimenti inerenti le valutazioni comparative, di cui al presente bando, è individuato nel Responsabile dell'Area Risorse Umane di questa Università.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando vale la normativa vigente in materia di concorsi in quanto compatibile.

Siena, 27 aprile 2005

IL RETTORE